

LEGGE DI BILANCIO (E NON SOLO)

DS6901  
Dal reverse charge  
ai rappresentanti  
fiscali: tutte le novità  
sull'Iva del 2025

Ricca da pag. 8

Una delle novità contenute nella manovra, limitata ad alcuni settori. È atteso l'ok della Ue

# Inversione contabile dell'Iva rieditata in versione ridotta

Pagina a cura

DI FRANCO RICCA

**S**i torna a parlare di inversione contabile dell'Iva sulle prestazioni di manodopera a domicilio, ma solo nei settori dei trasporti e della movimentazione di merci e dei servizi di logistica. La legge di bilancio 2025 ha infatti previsto, per queste operazioni considerate ad alto rischio di evasione, l'applicazione del regime del reverse charge, in forza del quale l'Iva è assolta non dai prestatori dei servizi, ma dalle imprese committenti se operanti nei predetti settori. Occorre però l'autorizzazione dell'Ue. Si tratta di una nuova versione, di portata più limitata, della disposizione della lett. a-quinquies) del sesto comma dell'art. 17 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, già introdotta dal dl n. 124/2019 ma rimasta lettera morta a causa della bocciatura di Bruxelles. Questa volta, però, in attesa del necessario via libera del Consiglio dell'Ue (necessario perché le operazioni prese di mira dal legislatore non figurano nell'elenco di quelle per le quali il regime dell'inversione contabile è autorizzato direttamente dalla direttiva Iva), la riesumazione della disposizione è accompagnata dalla previsione di un meccanismo in base al quale le parti possono accordarsi affinché l'Iva fatturata dal fornitore del servizio sia pagata direttamente dal committente. Una specie di split payment, ovviamente di carattere facoltativo a causa dei vincoli unionali, che mira a evitare il rischio del cosiddetto salto d'imposta (il fornitore non versa l'Iva che il cliente detrae), la cui adozione potrebbe essere perorata dai committenti per la propria tranquillità. Vediamo

più da vicino cosa prevedono le nuove disposizioni, contenute ai commi da 57 a 63 dell'art. 1 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (bilancio 2025).

La citata lettera a-quinquies), come riformulata dal comma 57 dell'art. 1, assoggetta al regime dell'inversione contabile le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), "effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica". Sono escluse le operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di altri enti e società tenuti ad assolvere l'Iva con il meccanismo dello split payment di cui all'articolo 17-ter, nonché le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del dlgs 10 settembre 2003, n. 276 (soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro). Il successivo comma 58, come accennato, subordina però l'efficacia della disposizione di cui al precedente comma al rilascio, da parte del Consiglio dell'Ue, dell'autorizzazione a introdurre la misura di deroga ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (direttiva Iva).

Nelle more del rilascio dell'autorizzazione, il comma 59 stabilisce in via transitoria che le parti dell'operazione (prestatore e committente), per le prestazioni di cui sopra, possono optare affinché il pagamento

dell'Iva sulle prestazioni medesime sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che rimane comunque solidalmente responsabile dell'imposta dovuta.

In tal caso, la fattura è comunque emessa dal prestatore (salvo che quest'ultimo, in base alla previsione generale dell'art. 21, comma 1, del dpr n. 633/1972, deleghi il committente all'emissione della fattura in nome e per conto proprio); la relativa Iva, invece, è versata dal committente mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura.

L'esercizio dell'opzione ha durata triennale e va comunicata dal committente all'Agenzia delle entrate con apposito modello che dovrà essere approvato dall'Agenzia, che dovrà definire anche i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni. L'opzione si intende esercitata dalla data di trasmissione della suddetta comunicazione all'Agenzia. Qualora l'imposta risultasse non dovuta, sarà azionabile la procedura di ripetizione d'indebito ai sensi dell'art. 30-ter del dpr n. 633/1972, e il diritto al rimborso spetta al committente, che è però onerato di dimostrare di avere effettuato il versamento del tributo.

È infine previsto che il committente è punibile con la san-



zione di cui all'articolo 6, comma 9-bis.1, primo periodo, del dlgs 18 dicembre 1997, n.471, ossia con la sanzione da 250 a 10.000 euro; ciò, sembra di poter dire, nell'eventualità in cui l'imposta sia stata erroneamente assolta dal prestatore, fermo restando il suo diritto alla detrazione; al pagamento della sanzione è solidalmente obbligato il prestatore.

**Presupposti per l'applicazione dell'inversione contabile disposizioni.** Dopo l'eventuale autorizzazione, e, in via temporanea, del particolare split payment dei cui al comma 59 e seguenti, in attesa delle indicazioni dell'Agenzia delle entrate, va osservato che i meccanismi speciali, sotto il profilo soggettivo, si applicano esclusivamente alle prestazioni rese nei confronti "di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica"; è da ritenere, al riguardo, che tali soggetti possano essere identificati con le imprese che svolgono, in via principale o seconda-

ria (ma non occasionale), le predette attività classificate nei corrispondenti codici all'interno della sezione H della tabella Ateco 2025. Quanto ai profili oggettivi, concernenti il contenuto, il titolo contrattuale e le modalità di erogazione delle prestazioni menzionate dalle disposizioni, ossia le prestazioni di servizi "effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma," è da ritenere che possa farsi utile riferimento alle indicazioni rese dall'Agenzia in relazione alle disposizioni, molto simili riguardo all'aspetto oggettivo, dell'art. 17-bis del dlgs n. 241 del 9 luglio 1997, aggiunto dal dl n. 124 del 26 ottobre 2019, concernenti il contrasto dell'illicita somministrazione di mano-

dopera mediante il controllo, da parte del committente, del versamento delle ritenute operate dal prestatore nei confronti dei lavoratori impiegati nelle descritte operazioni. In particolare, i chiarimenti principali forniti in linea generale dell'Agenzia in merito alle disposizioni del predetto art. 17-bis, sono contenuti nella circolare n. 1 del 2020 e hanno per oggetto l'illustrazione dei seguenti concetti impiegati dal legislatore: l'affidamento del compimento delle opere o servizi tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati; il prevalente utilizzo di manodopera; l'impiego della manodopera presso le sedi di attività del committente; l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o a esso riconducibili in qualunque forma.

Tornano utili, inoltre, le soluzioni su questioni specifiche fornite dall'Agenzia nella risposta a interpello n. 144 del 23/1/2023.

—© Riproduzione riservata—■

## Le novità Iva del 2025

Oggetto	Norma di riferimento	Decorrenza o efficacia
Inversione contabile sulle prestazioni di manodopera rese a domicilio nei confronti delle imprese di trasporto e movimentazione merci e di logistica, con utilizzo dei beni strumentali del committente	Art. 1, c. 57, l. 207/2024	Dopo l'autorizzazione dell'Ue
In via transitoria, le parti possono accordarsi affinché l'Iva sulle prestazioni di cui sopra sia pagata dal committente in nome e per conto del prestatore	Art. 1, c. 59, l. 207/2024	Da stabilire con provvedimento attuativo dell'Ade
Imponibili le prestazioni di formazione rese alle agenzie di somministrazione di lavoro da enti e società finanziati attraverso l'apposito fondo	Art. 1, c. 38 e ss, l. 207/2024	1/1/2025 In assenza di accertamenti definitivi, sono fatti salvi i comportamenti pregressi. Le controversie pendenti possono essere definite senza sanzioni e interessi
L'aliquota 10% sulle prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti, non si applica al conferimento in discarica e all'incenerimento senza recupero efficiente di energia	Art. 1, c. 49, l. 207/2024	1/1/2025
Aliquota 5% estesa ai corsi di attività sportiva alpinistica	Art. 1, c. 64, l. 207/2024	1/1/2025